

N. R.G. 20131/2017



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Mauroernesto Macca	Giudice
Luigi Patroni Griffi	Giudice est.

Nella causa n. r.g. 20131/2017 pendente

tra

....., nato a Benin City, in Nigeria, il 10.3.1995 con il patrocinio
dell'Avv. NERI LIVIO

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE,**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

All'esito dell'udienza svoltasi in data odierna ha emesso il seguente

DECRETO

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale deducendo davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame i seguenti fatti:

1. di essere nato il 10 marzo del 1995 a Benin City, in Nigeria.
2. di aver perso il padre nel 2008 a causa di una malattia, mentre la madre era morta quando era bambino.
3. che al termine della scuola, non riuscendo a trovare lavoro, veniva aiutato da un amico d'infanzia di nome Austin, di famiglia benestante.



Il ricorso è fondato e, per l'effetto, dev'essere accolto per le ragioni che di seguito si indicano.

Preliminarmente va evidenziato che con riguardo alla specifica materia, se per un verso deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente – così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lvo 251/07 – d'altra parte il ricorrente non è completamente esonerato dal fornire quantomeno un principio di prova delle circostanze dedotte a fondamento della richiesta di protezione.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...). Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016).

Pertanto, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime probatorio previsto nell'art. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007 secondo cui (anche se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Orbene, nel caso in esame il ricorrente ha sin dall'inizio posto a fondamento della domanda di protezione internazionale le discriminazioni derivanti dal suo orientamento sessuale subite mentre si trovava in Nigeria; inoltre, l'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione, delle allegazioni di cui al ricorso e delle risposte chiare precise e prive di contraddizioni rese davanti al Collegio portano a ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, che la



Infine, chiariva anche l'ultimo aspetto controverso posto dalla commissione a fondamento del provvedimento di rigetto, concernente le modalità attraverso le quali la vicina di casa sarebbe giunta a conoscenza del suo orientamento sessuale. A tal riguardo, infatti, riferiva di essere amico e coetaneo del figlio della donna che, probabilmente (pur non potendone essere sicuro) aveva involontariamente sentito i due ragazzi scambiarsi effusioni, deducendo che avessero una relazione da ciò oppure dal fatto che stavano sempre insieme quando uscivano tra amici.

Per tali ragioni, benché il ricorrente abbia chiarito di non essere omosessuale – con ciò, si ripete, confermando la genuinità della versione resa – la circostanza di aver intrapreso una relazione con un uomo e di essere stato scoperto (e, conseguentemente, denunciato) e ritenuto “colpevole del reato di omosessualità” lo rende univocamente oggetto di discriminazioni fondate sul suo orientamento sessuale e, dunque, oltre che seriamente in pericolo di vita in caso di rimpatrio, titolare dei requisiti normativi per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ed invero, la discriminazione per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (e, nello specifico, l'orientamento sessuale del ricorrente, che, è opportuno ribadire, costituisce un aspetto fondamentale dell'identità umana che una persona non deve essere costretta a nascondere o abbandonare) è certamente una forma di persecuzione, atteso che in Nigeria l'omosessualità è un reato ed è punito con la pena detentiva.

Nella sentenza 7.11.2013, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che *“l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi”*; che *“tale interpretazione è confermata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale”*; che *“l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso”*; che *“l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale”*; ed infine che *“ il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione”*.

